Considerando che dagli elementi d'informazione raccolti, di cui i piú importanti sono riportati nella presente decisione, non sono risultate indicazioni che consentano di concludere che la concessione di tale contingente tariffario nei limiti suddetti potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato del prodotto di cui trattasi;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri o dagli Stati africani e malgascio associati un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni dai paesi terzi non è ammissibile a un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni dagli altri Stati membri o dagli Stati africani e malgascio associati;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi possono essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno degli utilizzatori dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 3 % è concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio, di datteri destinati alla preparazione di mangimi, della voce ex 08.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 10.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri o dagli Stati africani e malgascio associati e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1965.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1965

che proroga e modifica la propria decisione del 10 novembre 1964 con cui si autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania, di destrine a base di fecola di patate, nonché fecole di patate solubili o torrefatte provenienti da taluni Stati membri

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(65/228/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, con la quale si è autorizzata la riscossione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [2], che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.

[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.

Vista la decisione del Consiglio del 29 marzo 1965 (1), che proroga fino al 30 giugno 1965 e modifica la prima decisione del 4 aprile 1962 già citata,

Vista la decisione della Commissione del 10 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania, di destrine a base di fecola di patate, nonché fecole di patate solubili o torrefatte provenienti da taluni Stati membri (2), modificata mediante la sua decisione del 21 dicembre 1964 (3),

Considerando che la validità della decisione citata della Commissione è limitata al 3 aprile 1965 solo a causa della scadenza, alla stessa data, della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962; che le difficoltà che hanno provocato detta decisione della Commissione, sussistono ancora; che, tenuto conto della proroga della decisione citata del Consiglio, bisogna prorogare anche la decisione della Commissione fino al 30 giugno 1965, fatta salva la sua eventuale abrogazione o le modifiche che la Commissione sarà indotta ad apportare, prima di tale data, ad una qualsiasi delle sue disposizioni;

Considerando che l'ammontare previsto all'articolo 2, paragrafo 1, b) della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 sopracitata non può superare, dal 4 aprile 1965, il 2,5 % del prezzo delle merci in questione, all'importazione nello Stato membro richiedente;

Considerando inoltre che, dai dati indicati in seguito, risulta che gli elementi presi in considerazione per la fissazione delle tasse di compensazione di cui è stata autorizzata l'applicazione mediante la decisione sopracitata della Commissione, hanno subito delle modifiche sensibili e che pertanto bisogna rivedere il loro ammontare;

Considerando che, per quanto riguarda il costo di approvvigionamento di fecola di patate nella Repubblica francese, quando questa materia è d'origine nazionale, si può prendere in considerazione un prezzo medio di 68,25 FF per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore, di una sovvenzione concessa dallo Stato e delle spese di trasporto fissate rispettivamente in 9,09 FF, 1,43 FF e 0,06 FF per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 19 FF per 100 kg di fecola e di un margine medio dell'industria della fecola dell'8 %; che, d'altra parte, durante il secondo semestre del 1964 non è stata constatata alcuna importazione di fecola di patate destinata alla fabbricazione di destrine; che, di conseguenza, si può prendere in considerazione un prezzo medio di 78,49 FF per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento della fecola di patate impiegata per la fabbricazione di destrine destinate all'esportazione verso la Repubblica federale di Germania corrisponde al prezzo precitato, detratto l'importo della restituzione che può essere concessa all'esportazione della materia prima di cui trattasi in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio (4) e dell'articolo 1 del regolamento n. 162/64/CEE della Commissione (5); che, pertanto, tale costo effettivo d'approvvigionamento può, nella fattispecie, esser fissato a 67,53 FF, ossia a 54,71 DM per 100 kg di merci considerate, tenuto conto di una restituzione all'esportazione di 10,96 FF per 100 kg di destrine, fissata in base ad un prezzo di entrata per il granturco che, per i mesi da aprile a giugno 1964 può venir fissato per la Repubblica francese a 46,55 FF per 100 kg e, d'altra parte, di una restituzione accordata alla produzione, a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio (6) e che ammonta rispettivamente, per i due Stati membri, a 7 FF e 17,40 DM per 100 kg di granturco;

Considerando che, per quanto riguarda il costo di approvvigionamento di fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, quando questa materia prima è di origine nazionale, conviene prendere in considerazione un prezzo medio di 48,95 Fl. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 510 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 6,37 Fl. e 0,36 Fl. per 100 kg di patate, di un costo medio della trasformazione di 11 Fl. per 100 kg di fecola e di un margine medio dell'industria della fecola dell'8 %; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per il 2° semestre del 1964 a 36,48 Fl. per 100 kg; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 240.000 tonnellate di fecola di patate, ossia di 120.000 tonnellate per 6 mesi e delle importazioni di fecola di patate effettuate in questo stesso semestre e cioè di 460 tonnellate, si può adottare un prezzo medio di 56,23 Fl. per la fecola incorporata in

(1) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
(2) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3417/64.
(3) GU n. 8 del 23. 1. 1965, pag. 77/65.
(4) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.
(5) GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2739/64.
(6) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

100 kg di destrine; che, però, il costo effettivo d'approvvigionamento della fecola impiegata per la fabbricazione delle merci di cui trattasi, quando siano destinate all'esportazione, corrisponde al prezzo suindicato, detratto un importo che, per lo stesso peso di amido di granturco o di fecola di patate, è pari a quello del prelievo applicabile all'importazione, in provenienza dai paesi terzi della quantità di granturco che può essere utilizzata per la produzione dell'amido di granturco necessario alla produzione di dette merci; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante i mesi da novembre 1964 a gennaio 1965, può venir adottato un prelievo medio di 4,33 Fl. per 100 kg di granturco, corrispondente ad un importo medio di 8,02 Fl. concesso all'esportazione di 100 kg di destrine; che, pertanto, il costo effettivo d'approvvigionamento della fecola di patate incorporata nelle destrine esportate dallo Stato membro considerato verso la Repubblica federale di Germania, può essere fissato in 48,21 Fl. per 100 kg, ossia in 53,27 DM;

Considerando che, per quanto riguarda il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, quando questa materia prima è d'origine nazionale, è opportuno prendere in considerazione un prezzo medio di 53,91 DM per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 530 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 8,48 DM per 100 kg di patate, rese franco fabbrica, di una sovvenzione accordata dallo Stato, che, per 530 kg di patate di un contenuto medio di fecola pari al 16 % ammonta a 11,02 DM, d'un costo medio di trasformazione di 16 DM per 100 kg di fecola di patate e di un margine medio dell'industria della fecola dell'8 %; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, durante i mesi da luglio a dicembre 1964 è di 56,07 DM per 100 kg; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 40.000 t di fecola di patate, ossia di 20.000 t per sei mesi, e delle importazioni di fecola di patate effettuate negli stessi mesi, ossia di 13.417,4 t, si può adottare un prezzo medio di 63 DM per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine;

Considerando che i prezzi medi, esclusa la tassa di compensazione, praticati dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, per 100 kg di destrine rese franco frontiera tedesca, non sdoganate, ammontano per il secondo semestre del 1964 a:

— 58,51 DM in provenienza dalla Repubblica francese

— 62,60 DM in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione della Commissione del 10 novembre 1964 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di destrine a base di fecola di patate, nonché fecole di patate solubili o torrefatte (voce n. ex 35.05 A della tariffa doganale comune), provenienti dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, modificata con la sua decisione del 21 dicembre 1964, è prorogata fino al 30 giugno 1965 compreso, fatte salve le seguenti disposizioni.

Articolo 2

A datare dal 4 aprile 1965, gli importi delle tasse di compensazione stabiliti mediante la decisione della Commissione del 21 dicembre 1964 citata all'articolo 1, sono modificati come indicato nella seguente tabella:

Importo della tassa

Prodotti e voci tariffarie	Francia		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Import. DM/100 kg	Esport. FF/100 kg	Import. DM/100 kg	Esport. Fl./100 kg	Tassa riscossa all'importazione DM/100 kg
Destrine a base di fecole di patate, fecole solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A)	5,36	6,15	6,60	5,56	—
Destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce ex 35.05 A)	—	—	—	—	6,60

Articolo 3

Prima di dar applicazione alla presente decisione, la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri interessati la data a decorrere dalla quale essa intende procedere all'applicazione stessa, nonché gli importi delle tasse che essa intende applicare, quando tali importi siano inferiori a quelli previsti dalla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1965

che proroga e modifica nuovamente la propria decisione del 30 novembre 1964 con cui si autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di glucosio (destrosio) in provenienza da taluni Stati membri

(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(65/229/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], che è basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato e prevede la riscossione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [2], che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la decisione del Consiglio del 29 marzo 1965 [3], che proroga fino al 30 giugno 1965 e modifica la citata decisione del 4 aprile 1962,

Vista la decisione della Commissione del 30 novembre 1964 [4], che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di glucosio (destrosio), in provenienza da taluni Stati membri, modificata mediante le sue decisioni del 21 dicembre 1964 [5] e del 22 gennaio 1965 [6],

Considerando che la validità della decisione citata della Commissione è limitata al 3 aprile 1965 solo a causa della scadenza, alla stessa data, della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962; che le difficoltà che hanno provocato detta decisione della Commissione sussistono ancora; che, tenuto conto della proroga della decisione citata del Consiglio, bisogna prorogare anche la decisione della Commissione fino al 30 giugno 1965, fatta salva la sua eventuale abrogazione o le modifiche che la Commissione sarà indotta ad apportare, prima di tale data, a una qualsiasi delle sue disposizioni;

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
[3] GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
[4] GU n. 207 del 12. 12. 1964, pag. 3544/64.
[5] GU n. 9 del 25. 1. 1965, pag. 83/65.
[6] GU n. 25 dell'11. 2. 1965, pag. 418/65.